

Causa C-227/22**Integrazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

27 marzo 2022

Giudice del rinvio:

Administrativen sad Gabrovo (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

22 marzo 2022

Ricorrente:

IL

Resistente:Regionalna direksia «Avtomobilna administratsia» Pleven
(Direzione regionale della motorizzazione di Pleven, Bulgaria)

ORDINANZA

(OMISSIS)

Gabrovo (Bulgaria), 27 maggio 2022

(OMISSIS)

L'Administrativen sad Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo, Bulgaria) (OMISSIS)

(OMISSIS) ha considerato quanto segue ai fini della sua decisione:

La presente ordinanza si riferisce alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall'Administrativen sad Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo) alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Con ordinanza n. 270/22.03.2022, questo organo giurisdizionale, dopo aver concluso circa la mancanza di chiarezza e, in un certo qual modo, la contraddittorietà intrinseca delle disposizioni della direttiva 2006/126, ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia

dell'Unione europea ai fini di una loro formale interpretazione. Poiché tale ordinanza indica le parti del procedimento principale, le norme di diritto dell'Unione e della Repubblica di Bulgaria [rilevanti], l'oggetto della controversia nel procedimento principale e la necessità di un rinvio pregiudiziale, non occorre riprodurre tali parti nella presente ordinanza.

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia è oggetto del procedimento pregiudiziale nella causa C-227/22.

In seguito a tale rinvio pregiudiziale, la presente Sezione dell'Administrativen sad Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo) ha ritenuto quanto segue:

La questione iniziale postasi dinanzi all'Administrativen sad Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo) è se la sanzione prevista dalla normativa nazionale [bulgara] nei confronti di un conducente in possesso di una patente di guida valida per le categorie C, CE, CI, C1E, D, DE, D1, D1E e T (trattori), che, tuttavia, non è in grado di presentare alle autorità di controllo un certificato di idoneità psicologica per l'avvenuta scadenza della relativa validità amministrativa, contrasti con la sincronizzazione della durata di validità amministrativa delle patenti di guida con gli esami medici [diretti ad accertare] l'idoneità fisica e mentale ai sensi della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (in prosieguo: la «direttiva 2006/126/CE»), e se l'applicazione delle norme nazionali da parte dell'autorità che irroga le sanzioni abbia comportato una violazione del diritto dell'Unione europea.

Il giudice [del rinvio] ritiene di dover presentare alla Corte di giustizia le seguenti ulteriori questioni pregiudiziali, al fine di potersi pronunciare sulla controversia nel procedimento principale:

- Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, e i considerando 8 e 9 di tale direttiva consentano una normativa nazionale, come quella oggetto del presente procedimento, che – oltre ai requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida (allegato II della direttiva 2006/126/CE) e alle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale (allegato III della direttiva 2006/126/CE) – prevede ulteriori requisiti diretti ad accertare l'idoneità psicologica di conducenti che trasportano passeggeri e/o merci.
- In caso di risposta affermativa alla prima questione: se tali requisiti siano soggetti alla norma stabilita dalla direttiva – in particolare dal considerando 9, quarta frase, e dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE – sulla sincronizzazione della durata di validità amministrativa delle patenti di guida con gli esami medici, in relazione all'applicazione delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale.

Sotto il profilo procedurale è ammissibile aggiungere ulteriori questioni a una domanda di pronuncia pregiudiziale già presentata.

Per tali motivi e ai sensi degli articoli 628 e seguenti del Grazhdanski protsesualen kodek (codice di procedura civile), in combinato disposto con l'articolo 144 dell'Administrativno protsesualen kodek (codice di procedura amministrativa), e in combinato disposto con l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

il giudice [del rinvio] ha così **DECISO**:

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono sottoposte, nella causa C-227/22, le [seguenti] questioni integrative, così formulate:

- «Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, e i considerando 8 e 9 di tale direttiva consentano una normativa nazionale, come quella oggetto del presente procedimento, che – oltre ai requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida (allegato II della direttiva 2006/126/CE) e alle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale (allegato III della direttiva 2006/126/CE) – prevede ulteriori requisiti diretti ad accertare l'idoneità psicologica di conducenti che trasportano passeggeri e/o merci.
- In caso di risposta affermativa alla prima questione: se tali requisiti siano soggetti alla norma stabilita dalla direttiva – in particolare dal considerando 9, quarta frase, e dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE – sulla sincronizzazione della durata di validità amministrativa delle patenti di guida con gli esami medici, in relazione all'applicazione delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale».

(OMISSIS) [procedimento]

(OMISSIS)